

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

47.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 APRILE 1981

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE SABBATINI

## INDICE

	PAG.
<b>Disegno e proposta di legge</b> (Discussione e rinvio):	
Nuove norme in materia di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (1679);	
RIZZO e NAPOLITANO: Istituzione dei tribunali della libertà (2371) . . . . .	557
PRESIDENTE . . . . .	557, 560
CASALINUOVO . . . . .	559
COSTA, <i>Relatore</i> . . . . .	557
DE CATALDO . . . . .	559, 560
GARGANI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	560
PENNACCHINI . . . . .	558
RICCI . . . . .	558, 560
RIZZO . . . . .	560
TRANTINO . . . . .	558

**Discussione del disegno di legge: Nuove norme in materia di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale (1679) e della proposta di legge Rizzo e Napolitano: Istituzione dei tribunali della libertà (2371).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Nuove norme in materia di impugnazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale » e della proposta di legge di iniziativa dei deputati Rizzo e Napolitano: « Istituzione dei tribunali della libertà ».

L'onorevole Costa ha facoltà di svolgere la relazione.

COSTA, *Relatore*. Mi richiamo alla relazione svolta in sede referente.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**La seduta comincia alle 10,30.**

ONORATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

TRANTINO. Sono dell'avviso di costituire subito un Comitato ristretto che, al più presto, riferisca sui provvedimenti al nostro esame e, in particolare, sulla proposta di legge di iniziativa dei colleghi Rizzo e Napolitano che è articolatissima, essendo costituita da ben 32 articoli che hanno sicuramente bisogno di meditazione. Con tale proposta, infatti, si dà corso ad esigenze avvertite dagli operatori del settore oltre che dalla comunità nazionale nel suo complesso; ciò rende ancor più necessario l'approfondimento cui mi sono riferito in quanto potremmo correre il rischio di apportare stravolgimenti irriflessivi nel settore, che potrebbero dar vita a guasti irreversibili.

Concludendo, ribadisco che, secondo me, questa è la strada più breve per giungere, subito dopo la chiusura pasquale della Camera, alla definizione di provvedimenti tanto attesi.

PENNACCHINI. Signor presidente, senza entrare nel merito dei due provvedimenti legislativi in discussione, rispetto ai quali mi riservo di svolgere un intervento in sede di discussione generale dopo averne effettuato un più approfondito esame, desidero dichiararmi favorevole alla proposta dell'onorevole Trantino di costituire un Comitato ristretto. Ritengo, però, opportuno che la Commissione dia preliminarmente a tale Comitato ristretto un indirizzo preferenziale rispetto alle due strade che, in modo piuttosto diseguale, i due provvedimenti in discussione delineano. Mentre, infatti, il disegno di legge prevede l'impugnativa del provvedimento di restrizione della libertà personale di fronte alla sezione istruttoria, lasciando quindi perfettamente libero il giudice di emettere il provvedimento di carcerazione, la proposta di legge Rizzo e Napolitano prevede che per poter emettere il provvedimento di restrizione della libertà personale sia necessaria una decisione del tribunale della libertà, cui il giudice, sia esso il pretore, il procuratore o il giudice istruttore, deve rivolgersi per ottenere l'effetto della restrizione in carcere.

Dico subito, senza mezzi termini, che, tra le due soluzioni, sono decisamente favorevole alla proposta di legge Rizzo e Napolitano e decisamente contrario alla proposta governativa. La questione non è di poco conto, come dimostra il fatto che, fin dalle prime battute della discussione sulla riforma del codice di procedura penale, essa venne all'attenzione della nostra Commissione, mettendo in luce tutta l'importanza e la gravità del tema, attinente ad una materia che non può non godere di una protezione di carattere morale, prima ancora che costituzionale, e la cui rilevanza mal si concilia con la possibilità da parte di qualunque giudice, anche alle prime armi, di decidere in materia di limitazione della libertà personale dei cittadini. Ricordava un grande giurista che i poteri di un pretore in materia di libertà personale sono superiori a quelli di un presidente di tribunale.

Per queste ragioni, ritengo che la possibilità di seguire l'una o l'altra strada debba essere oggetto della più ampia riflessione e che la Commissione debba pronunciarsi al riguardo prima della costituzione di un Comitato ristretto. Aggiungo che uno dei problemi che ci troveremo di fronte è quello dei provvedimenti di urgenza nei confronti di coloro che stiano per darsi alla fuga o che siano stati colti in flagranza di reato: occorrerà contemperare l'esigenza di difesa della società con i principi che sono alla base della opportunità di costituire i tribunali della libertà.

RICCI. Condivido le considerazioni dell'onorevole Pennacchini, non essendovi dubbio che entrambi i provvedimenti in esame contengano elementi di grande importanza e che il problema di una forma di controllo sull'emissione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale rappresenti un'esigenza da tutti avvertita. Giustamente è stato posto in rilievo che siamo di fronte a due strade. Il disegno di legge propone il controllo sul provvedimento emesso dal giudice, cioè un controllo di merito che oggi non è previsto dalla nostra legislazione processuale, aspet-

to questo di grande importanza che, al di là di una serie di osservazioni tecniche che al momento intendo tralasciare, merita di essere approfondito nel modo dovuto, mentre la proposta di legge Rizzo e Napolitano non prevede un controllo di merito, bensì l'emissione diretta del provvedimento da parte del tribunale della libertà, cioè del nuovo organo di carattere giurisdizionale che si propone di creare.

Ritengo che le scelte da effettuare rendano necessaria un'attenta riflessione, che consenta anche di esaminare l'eventuale possibilità di giungere ad un temperamento delle due proposte legislative.

Desidero rilevare, per dare un esempio dei problemi che la Commissione dovrà valutare, come si tratti di vedere se il sistema secondo cui il provvedimento restrittivo della libertà personale può essere emesso dal giudice solo in via provvisoria sia compatibile con lo stato delle strutture giudiziarie e con l'esigenza di emettere, in alcuni casi, nel modo più rapido, provvedimenti restrittivi della libertà personale.

Per queste ragioni, il gruppo comunista è favorevole ad una sollecita verifica delle posizioni delle singole parti politiche, prima di giungere alla costituzione di un Comitato ristretto.

CASALINUOVO. Pur non avendo avuto, per impegni precedentemente assunti, la possibilità di esaminare approfonditamente i provvedimenti al nostro esame e, in particolare, la proposta a firma Rizzo e Napolitano, desidero fare egualmente una considerazione di carattere generale. Quando abbiamo parlato di maggiori garanzie in ordine ai provvedimenti restrittivi della libertà personale, l'abbiamo fatto con un riferimento specifico al momento della emissione degli stessi. Infatti, ben sappiamo come tale momento possa comportare gravi conseguenze, che non sempre possono essere riparate attraverso l'impugnazione.

Per queste ragioni ritengo che sia opportuno un attimo di riflessione sulla materia in oggetto e, in particolare, una ap-

profondita meditazione, prioritaria rispetto al resto del dispositivo, sulla questione della emanazione dei provvedimenti restrittivi della libertà.

Pertanto, anche se è già stato svolto un ampio dibattito in sede referente, credo di poter condividere la proposta avanzata dal collega Pennacchini; infatti anch'io penso che sia opportuna una preventiva discussione in Commissione che orienti il Comitato ristretto che intendiamo nominare al fine di giungere alla composizione di un testo che contemperi tutte le esigenze prospettate sia nel disegno di legge, sia nella già richiamata proposta, nonché le possibili diverse posizioni che i gruppi politici potranno rappresentare.

DE CATALDO. Premettendo che parlo a titolo affatto personale, devo dire che, nonostante sia affascinato dalla possibilità di introdurre nel nostro ordinamento un tribunale della libertà, sono anche fortemente perplesso, per cui convengo sulla proposta mirante a lasciare alla Commissione un periodo di meditazione, prima di entrare nel merito del dispositivo dei progetti di legge in esame. Credo che tale approfondimento debba soprattutto appuntarsi sui principi generali che ispirano le stesse, perché l'introduzione di questo istituto oltre a rappresentare, oggettivamente, un altro « colpo di piccone » all'architettura del nostro processo penale, mi pare obiettivamente inconciliabile con una serie di norme del nostro ordinamento processuale. Inoltre, mi preoccupa, anche se in riferimento alla tutela del principio della libertà, la prospettata istituzione di un giudice speciale.

Indubbiamente, le mie sono considerazioni di carattere generale in quanto neanche io ho avuto la possibilità di approfondire l'argomento oggetto dei provvedimenti in esame — certamente interessanti, data la loro provenienza —, in particolare quello elaborato dai colleghi del gruppo della sinistra indipendente. Ciò rappresenta una ragione di più per approfondire ancora in Commissione il te-

sto degli stessi, al fine di vedere come le novità in essi contenute possano inquadrarsi nell'ordinamento vigente.

RIZZO. Forse potrebbe essere sfruttato utilmente il lasso di tempo che tutti concordemente abbiamo deciso di fare intercorrere tra oggi ed il momento del passaggio all'esame dell'articolato, chiedendo un parere sui provvedimenti al Consiglio superiore della magistratura.

DE CATALDO. La questione della richiesta da parte del Governo di questo tipo di pareri rappresenta una vecchia polemica ed un vecchio equivoco; per questo motivo non sono d'accordo che si proceda in questo modo.

RICCI. Ritengo che il collega Rizzo senta l'esigenza di acquisire il parere del Consiglio superiore della magistratura soprattutto in rapporto ai problemi concernenti l'adeguatezza delle strutture giudiziarie; credo, tuttavia, che non sarebbe istituzionalmente corretto acquisire il parere del Consiglio superiore della magistratura nei termini da lui proposti. Ritengo, invece, che una volta elaborato un testo, sia pure in bozza, ed essendo emersi problemi in relazione alla situazione delle strutture giudiziarie, sarà possibile chiedere il

parere del Consiglio superiore della magistratura, finalizzato ad alcune specifiche questioni.

PRESIDENTE. Il parere del Consiglio superiore della magistratura può essere richiesto da parte del Governo. Ritengo che il Governo potrà darci notizia delle valutazioni del Consiglio superiore della magistratura, con il quale potrà preventivamente prendere contatto, nel momento in cui esporrà alla Commissione la propria posizione in ordine ai provvedimenti legislativi in discussione.

GARGANI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero sottolineare che i problemi attinenti alle strutture giudiziarie sono di competenza del Governo.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**La seduta termina alle 11.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO